

STATUTO DELLA FONDAZIONE

“FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI FERRIERE E

FONDERIE DI DONGO – ETS”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

E' costituita la Fondazione denominata **“FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI FERRIERE E FONDERIE DI DONGO - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)”** che, ai sensi del D.Lgs 117/2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di fondazioni, a decorrere dal termine previsto dall’art. 104 del citato D.Lgs 117/2017, assumerà la denominazione **“FONDAZIONE ENRICO FALCK – ETS”**, di seguito indicata anche come “Fondazione”.

La fondazione ha sede legale nel Comune di DONGO. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Dongo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Como, ed intende operare anche in ambito regionale, nazionale ed internazionale .

La Fondazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di “ente del Terzo settore”

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione della Fondazione diventerà quindi **"FONDAZIONE ENRICO FALCK – ETS"**.

La Fondazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale come a titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni di servizi di carattere assistenziale, ricettivo, culturale, ricreativo nonché sanitario riabilitativo.

Scopo della Fondazione è quindi quello di prestare attenzione concreta ai bisogni offrendo ospitalità ed assistenza agli anziani in condizioni di autosufficienza, di parziale autosufficienza, e non autosufficienza, gestendo a tal fine Residenze Socio Assistenziali con reparto protetto, Centri di riabilitazione mantenimento, Centri Diurni integrati e Case Albergo Assistite.

Al fine del raggiungimento dello scopo, la Fondazione potrà operare anche in ambiti dove sono richieste prestazioni sanitarie e sociosanitarie sia direttamente sia indirettamente sia tramite interessenze e partecipazioni in altre iniziative aventi il medesimo oggetto o comunque affine al proprio.

Art.4 - Attività

1. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i seguenti

mezzi:

a) con le rette di ricovero e trasferimenti regionali;

b) con gli eventuali residui attivi di gestione;

c) con gli eventuali contributi, lasciti, donazioni, offerte, oblazioni da Privati,

Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Aziende ed Istituti privati, ecc., non

destinati ad aumentare il patrimonio;

d) con contributi volontari del soggetto subentrato o subentrante, in

qualunque tempo, alla S.p.A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck (soggetto

gestore dello Stabilimento di Dongo all'atto della costituzione);

e) con contributi volontari del personale alle dipendenze del soggetto

subentrato o subentrante, in qualunque tempo, alla S.p.A. Acciaierie e

Ferriere Lombarde Falck (soggetto gestore dello Stabilimento di Dongo

all'atto della costituzione);

f) con le eventuali rendite del patrimonio.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la

realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

La Fondazione persegue in via esclusiva fini di Solidarietà Sociale, nel

rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. 460/1997.

La Fondazione opera con modalità e strumenti atti a svolgere in modo

trasparente, efficace ed efficiente la propria attività.

La Fondazione ha per scopo prioritario, ma non esclusivo, di provvedere alla

prevenzione sociosanitaria, all'assistenza e cura delle persone anziane

attraverso Servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari o con altri

Servizi corrispondenti a bisogni emergenti che si rendessero utili allo scopo,

nel rispetto delle Leggi Regionali e Nazionali generali e di settore.

Nel rispetto delle normative vigenti, ed in ossequio a quanto previsto nello

Statuto originario e successive modificazioni, l'Ente svolge le proprie

attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore degli

Anziani già dipendenti delle Ferriere e Fonderie di Dongo, ai già dipendenti

della Alluminio S.p.A. di Dongo, ai cittadini residenti in Dongo e nei sedici

Comuni appartenenti al Distretto ASST VALTELLINA E ALTOLARIO, al

fine di consentire la loro permanenza nel contesto sociale di appartenenza.

L'Ente potrà inoltre sottoscrivere Convenzioni per la gestione di Servizi con

altri Enti Pubblici e Privati e partecipare direttamente o indirettamente alla

realizzazione di nuove strutture da riconvertire, da adibire secondo gli scopi

istituzionali.

La Fondazione valorizza le risorse umane, promuove la formazione e la

crescita professionale nel rispetto delle norme e degli accordi contrattuali.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle

istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse, nel

rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al citato D. Lgs 117/2017.

La fondazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente

menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti,

purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il

raggiungimento.

La Fondazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche

attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano

secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal

predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Organi

Art.5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione con il suo Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Art.6 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione e durata in carica

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente e precisamente:

- 1) il Reverendo Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Stefano o suo delegato;
- 2) il Direttore pro-tempore del soggetto subentrato o subentrante, in qualunque tempo, alla S.p.A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck (soggetto gestore dello Stabilimento di Dongo all'atto della costituzione) o suo delegato;
- 3) due rappresentanti della cittadinanza donghese (elettori), indicati dal Consiglio Comunale, di cui uno espresso dalla maggioranza consigliare e uno dalla minoranza consigliare;

4) un cittadino della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio indicato dal direttivo di questa e residente nell'ambito territoriale dell'Alto Lario Occidentale (vedi diciotto comuni ex Comunità Montana Alto Lario Occidentale);

5) un rappresentante dei Dipendenti del soggetto subentrato o subentrante, in qualunque tempo, alla S.p.A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck (soggetto gestore dello Stabilimento di Dongo all'atto della costituzione) indicato dal Consiglio di Fabbrica;

6) un rappresentante, scelto autonomamente, fra i membri delle associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato che si occupano del settore anziani sul territorio del Distretto ASST VALTELLINA E ALTOLARIO e che hanno contribuito e contribuiscono attivamente alle attività della Casa di Riposo.

Nel caso della presenza sul territorio di più Associazioni il rappresentante dovrà essere indicato congiuntamente dalle stesse, in una riunione indetta preventivamente dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento dell'Organo, sono rieleggibili e possono essere confermati senza interruzione più di una volta.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica sino alla naturale scadenza del termine di durata ed entro tale termine devono essere

rinominati.

Nelle more delle nuove nomine, i componenti del Consiglio sono prorogati fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Le procedure per le nomine, fatta eccezione per il primo insediamento, devono essere attivate almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'organo in carica.

Entro tale termine il Presidente richiede ai soggetti individuati dallo Statuto di procedere alle nomine di loro spettanza, che devono essere effettuate nei successivi 15 (quindici) giorni.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio decadono dalla carica, previa adozione di apposita deliberazione. La decadenza è pronunciata dall'Organo stesso.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio.

I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art.7 - Il Consiglio di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, conservato nella sede della Fondazione.

Art.8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) l'approvazione degli indirizzi programmatici della Fondazione e la costante verifica dell'attuazione degli stessi;
- b) la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

- c) l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti dell'Ente;
- d) l'approvazione del Bilancio di Previsione e dei relativi obiettivi strategici;
- e) la determinazione delle rette e le relative variazioni;
- f) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
- g) l'approvazione delle convenzioni con altri Enti;
- h) le deliberazioni sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- i) l'attribuzione di incarichi professionali relativi a figure di supporto alle attività del Consiglio;
- j) le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e delle azioni di responsabilità nei loro confronti
- k) la contrazione di mutui;
- l) gli acquisti, le permutate, le alienazioni concernenti beni immobiliari;
- m) la nomina del Direttore;
- n) le nomine di propri rappresentanti presso altri Enti;
- o) l'elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- p) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- q) le deliberazioni di tutti quegli affari che costituiscono questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per

conto della Fondazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Art.9 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione a maggioranza assoluta di voti.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente, così come quella di Consigliere, sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate autorizzate, in conformità all'apposito Regolamento che dovrà essere approvato dal CDA entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione dello Statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, fatto salvo quanto precisato al successivo articolo 13.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) determinare l'ordine del giorno delle sedute;
- c) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche e Private;
- d) verificare il buon andamento della gestione confrontandosi con i dirigenti preposti;
- e) assumere, sotto la propria responsabilità, tutti i provvedimenti reclamati dall'urgenza, salvo riferirne e chiederne la ratifica al Consiglio nella seduta successiva.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati su proposta della metà dei Consiglieri e a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, con atto scritto e motivato, una o più delle funzioni sopra citate.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.10 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;¹
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della Fondazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi della Fondazione;
- c) verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Nel caso in cui più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio di Amministrazione provvede alla immediata richiesta di una nuova designazione all'Ente interessato.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto² e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà provvedere alla immediata richiesta di una nuova designazione agli'Enti interessati. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.11 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e

funzionamento

1. L'organo di controllo è formato da 1 (uno) o 3 (tre) membri, eletti dal

Consiglio di Amministrazione.

2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti

sono rieleggibili.

3. In caso di collegialità esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi

trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale

organo, conservato nella sede della Fondazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo

di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si

provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte del

Consiglio di Amministrazione.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice

civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo

obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno

della Fondazione e per gli stessi è prevista remunerazione per l'incarico

anche eventualmente con gettone di presenza.

Art.12 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.³

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 13-II Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Direttore Generale.

1. Il Direttore deve essere in possesso di idonei requisiti tecnico professionali ed è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente o di uno dei suoi membri.

2. Il Direttore decade dalla nomina contestualmente alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato o in seguito a motivata deliberazione di revoca delle funzioni.

3. Nell'ambito dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, svolge i compiti di gestione ordinaria ed i compiti non attribuiti esplicitamente agli altri organi della Fondazione.

4. In particolare:

a. è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, sulla base dei mandati e nei limiti dati dal Consiglio di Amministrazione. E' anche responsabile della organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo e risponde dei risultati ottenuti;

b. è responsabile (se incaricato dal Consiglio di Amministrazione) della corretta tenuta della contabilità economico-patrimoniale e del controllo di gestione;

c. vigila in ordine al corretto funzionamento dell'Ente e coordina l'attività dei dipendenti;

d. svolge attività propositiva e propulsiva;

e. predispose lo schema preventivo di spesa di gestione sulla base di quanto disposto dal precedente punto "a.";

f. attua ogni altra funzione che gli viene delegata dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

5. In relazione alle sopracitate competenze il Direttore rappresenta l'Ente presso terzi.

6. La carica di Direttore potrà anche essere prestata gratuitamente.

7. Nelle more di nomina, le funzioni di Direttore della Fondazione possono essere svolte dal Presidente o da altro componente del Consiglio di Amministrazione; tale carica potrà essere svolta in forma gratuita.

8. Qualora uno o più Consiglieri ne abbiano le competenze e sussistendo la necessità di nomina del Direttore Generale, il Consiglio ne valuterà le competenze procedendo la nomina di uno solo fra loro ed attribuendo la delega ne determinerà il compenso esclusivamente per l'incarico assunto.

Art.14 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente,⁴ eletto dal Consiglio di Amministrazione. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione. E' prevista

remunerazione per l'incarico.

Art.15 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dalla Fondazione rispondono, oltre alla Fondazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Fondazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI E VOLONTARIATO

Articolo 16 - Comitato degli Ospiti e sue attribuzioni

E' facoltà degli Ospiti eleggere un proprio Comitato che sarà composto da cinque membri eletti dagli stessi, a pluralità di voti scelti anche tra parenti o affini.

Esso durerà in carica due anni e si riunirà in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del suo Presidente nominato dai componenti del Comitato stesso nella prima seduta.

Il Comitato degli Ospiti:

- **propone** modifiche ed aggiornamenti del Regolamento per la vita comunitaria;

- esprime parere e formula proposte in ordine ai servizi comunitari in genere ed alle attività ricreative e sociali;

- **propone** i provvedimenti generali riguardanti gli Ospiti.

Il Presidente del Comitato degli Ospiti riferisce al Presidente del Consiglio di

Amministrazione sulle proposte dibattute in seno al Comitato degli Ospiti
stesso.

Articolo 17

Partecipazione dei volontari

La Fondazione riconosce il valore dei volontari appartenenti ad Associazioni operanti in regime di convenzione con l'Istituzione stessa, in quanto espressione di nuove forme di solidarietà umana e sociale che concorrono al conseguimento dei fini istituzionali attraverso un rapporto personalizzato secondo gli specifici bisogni degli Ospiti.

A tal fine si valuterà a fronte delle esigenze dei Servizi, e per una sempre migliore qualità dell'assistenza ai residenti ospiti, la collaborazione del volontariato nelle citate organizzazioni in cooperative di servizi, in ordini religiosi e in altri raggruppamenti dediti al volontariato.

Tali collaborazioni potranno essere attuate previa iscrizione nell'apposito registro tenuto dall'Istituzione.

I volontari coordinano l'ambito e le modalità dell'intervento nel quadro delle finalità e dei programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato degli Ospiti.

Articolo 18

REGOLAMENTO INTERNO

In apposito regolamento interno e di amministrazione, comprendente la pianta organica, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con lo statuto medesimo, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di competenza dell'Istituzione.

Detto regolamento disciplina, in particolare, l'ammissione, la permanenza e le dimissioni degli Ospiti stessi e del Personale dipendente o convenzionato, nonché le norme per la costituzione e il funzionamento del servizio di volontariato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio della Fondazione e sul bilancio di esercizio

Art.19 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.20 - Bilancio di esercizio⁵

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso.

3. Il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere depositati presso la Fondazione a disposizione degli amministratori, accompagnati dalla relazione del Direttore sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore contabile.

4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto

economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

5. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente alla delibera di approvazione, dovrà essere depositata nei modi di legge.

6. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del budget approvato.

7. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

8. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Fondazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

9. Viene dato mandato al Presidente di aprire rapporti bancari o postali secondo le necessità della Fondazione.

I poteri di firma inerenti operazioni bancarie/postali competono con firma congiunta a due, al Presidente, al Vice-Presidente e al Consigliere più anziano.

La Fondazione è tenuta a dotarsi di un regime di contabilità analitica per centri di costo e di strumenti per il controllo di gestione e la valutazione della qualità e dell'operato del personale dipendente che consentano al Consiglio di Amministrazione una completa verifica dei risultati raggiunti e del

raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Titolo VII

Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio

Art.21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o pec secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.22 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

FIRMATO: ROBERTO BOGINO

FIRMATO: ANGELO ANDREA AULETTA notaio sigillo